II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(2006/914/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [2], l'Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio.

(2) L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [3] è stato firmato il 19 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 2001. L'articolo 5 di detto accordo fissa il contributo finanziario della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

(3) La Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all'attività dell'OEDT in seguito all'allargamento dell'Unione europea.

(4) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo con la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(5) È opportuno approvare l'accordo siglato l'11 novembre 2005,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

[1] Parere espresso il 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).
[3] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 24.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a trasmettere la nota diplomatica di cui all'articolo 3 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA